




Linee guida sulla vigilanza in attività di vendita, uso e gestione dei prodotti fitosanitari

- **Norme igieniche e di buon senso per un uso corretto dei prodotti fitosanitari**

1. Vietare l'effettuazione dei trattamenti a personale sprovvisto dell'apposito patentino.
2. Curare la preparazione professionale e monitorare lo stato di salute degli addetti ai trattamenti e di coloro che, successivamente, devono intervenire nelle aree o nelle coltivazioni nelle quali è stato effettuato l'intervento.
3. Durante la manipolazione e la distribuzione dei prodotti fitosanitari è opportuno non fumare.
4. Durante le operazioni suddette è assolutamente sbagliato mangiare o bere;
5. è opportuno curare l'alimentazione, evitando cibi grassi o alcool poiché affaticano il fegato e i reni, che sono gli organi più importanti nell'eliminazione dei composti tossici.
6. Il latte e l'alcool sono assolutamente sconsigliati, specialmente in caso di intossicazione;
7. Se si segue una cura con antibiotici (che affaticano molto il fegato) è bene astenersi dall'effettuare interventi chimici fitosanitari;
8. i soggetti che hanno problemi di fegato o di reni è bene che non effettuino trattamenti chimici;
9. è assolutamente da evitare la vicinanza di donne incinte durante i trattamenti;
10. usare i dispositivi di protezione individuale.
11. Rispettare i **tempi di rientro**, se indicati in etichetta, o semmai effettuare il trattamento a fine settimana, in modo da rientrare dopo 1-2 giorni. Questo accorgimento è particolarmente importante se si opera in serra e, prima del rientro, si deve ventilare abbondantemente o effettuare una irrigazione sovrachioma per portare al suolo eventuali aerosol ancora dispersi nell'aria;
12. Scegliere il **mezzo** di distribuzione fra quelli che diminuiscono il contatto fra l'operatore e la soluzione antiparassitaria;
13. scegliere prodotti fitosanitari poco tossici e ricorrere a metodi di lotta integrata.

- **Norme di immagazzinamento nell'azienda agricola**

I prodotti fitosanitari devono essere riposti in armadietto chiuso a chiave. Tale contenitore deve essere forato per evitare l'accumulo di vapori tossici che poi fuoriescono all'apertura dello stesso, ancora migliore è un armadietto di metallo elettrosaldato. L'armadietto deve essere collocato in un locale arieggiato e, se il quantitativo detenuto in azienda è consistente, si deve anche predisporre una ventola estraitrice che viene messa in azione automaticamente all'apertura del locale magazzino. All'esterno del magazzino devono essere collocati i dovuti segnali di pericolo recanti le seguenti scritte: "ATTENZIONE SOSTANZE VELENOSI" oppure "VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO"

 ATSSardegna Azienda Tutela Salute ASSL Carbonia Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	LINEA GUIDA Vigilanza su vendita, detenzione, acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari	Doc: 200/107/DP/Sian/P001/LG005 Edizione: 1 Revisione 1 Pagina di 1
--	--	--

Modalità di smaltimento

L'imprenditore agricolo ha una serie di obblighi, non solo per quanto riguarda la detenzione in azienda dei prodotti fitosanitari, ma anche per il loro smaltimento.

Questa materia è stata regolata dal D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997 noto anche come "[Decreto Ronchi](#)" e da successive modifiche e integrazioni che sono stati emanate in seguito per chiarire i punti che si prestavano a dubbie interpretazioni. In sintesi elenchiamo i seguenti punti:

- Il decreto Ronchi definisce come "rifiuti speciali" quelli prodotti da un'azienda, distinguendoli dai rifiuti urbani che vengono prodotte dalle abitazioni civili, e stabilisce come devono essere smaltiti.
- Si distingue fra rifiuti speciali "pericolosi" e "non pericolosi".
- Se l'azienda smaltisce rifiuti pericolosi, scatta l'obbligo di tenere una tenuta di carico e scarico su un apposito registro vidimato.
- All'epoca della pubblicazione del DL 22/97 i contenitori vuoti di antiparassitari erano considerati rifiuti pericolosi. Successivamente si è chiarito che i contenitori vuoti di antiparassitari, se opportunamente risciacquati (e quindi bonificati) sono da considerarsi rifiuti speciali "non pericolosi".
- Se invece si smaltiscono contenitori con residui di fitofarmaci, tali rifiuti sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e devono essere smaltiti con gli obblighi che ne derivano.
- I rifiuti speciali devono essere raccolti in appositi contenitori e non devono essere mescolati (p.es. mescolando contenitori di fitofarmaci con sacchetti di concime)
- È vietato disperderli, anche se vengono dispersi all'interno dell'azienda.
- Si possono stoccare in azienda fino a 20 metri cubi di rifiuti speciali (comprendendo materie plastiche di copertura delle serre, sacchetti di concime, contenitori di fitofarmaci).
- I rifiuti speciali possono essere detenuti in azienda per 1 anno.
- I rifiuti speciali devono essere smaltiti solo presso aziende autorizzate e tali aziende, all'atto del ritiro, devono rilasciare una copia del "formulario" nel quale vengono descritti i rifiuti smaltiti. Il formulario è il documento di trasporto dei rifiuti speciali. È possibile trasportare fino a 30 kg di rifiuti speciali al giorno senza formulario, il quale verrà poi rilasciato dalla ditta ricevente.
- Il formulario deve essere conservato in azienda per cinque anni.
- Ecocentro mobile: la ditta di smaltimento organizza un punto di raccolta dove le aziende agricole portano i rifiuti speciali. Ovviamente si tratta di un metodo di raccolta che si applica per piccoli quantitativi, poiché, come già detto, si possono trasportare fino a 30 kg di rifiuti speciali. Alla consegna l'agricoltore dovrà richiedere il rilascio del formulario.



Mezzi e metodi innovativi di distribuzione

Per quanto riguarda questo argomento si riportano solo le tecnologie più innovative, che possono essere utilizzate nel florovivaismo con successo per un minore impatto sugli operatori e sull'ambiente.

1. Per quanto riguarda la distribuzione in pieno campo vi sono diverse tecnologie che sostanzialmente evitano l'effetto deriva. È fondamentale a questo scopo la scelta di appositi **ugelli** e apposita attrezzatura con ingresso di aria mista alla soluzione. Ciò consente una minore dispersione della soluzione, con evidenti vantaggi economici e ambientali.
2. Ci sono dei dispositivi (denominati genericamente **"fogger"**) che realizzano una distribuzione di soluzione antiparassitaria, a volume basso o ultra basso, senza l'intervento diretto dell'operatore. Con queste macchine basta preparare la soluzione concentrata e, una volta impostate, distribuiscono l'antiparassitario in serra autonomamente. Si tratta di dispositivi che producono un aerosol con goccioline molto piccole (dell'ordine dei micron) il quale ha il vantaggio di distribuirsi molto bene anche all'interno della vegetazione, cosicché si riesce a raggiungere i parassiti molto meglio che con i metodi tradizionali. Inoltre c'è il vantaggio di un notevole abbattimento nei quantitativi di prodotto commerciale distribuito (nomi commerciali: toko-jet, motan, puls-fog).
3. Vi sono anche dispositivi che permettono la distribuzione di goccioline **cariche** elettrostaticamente e queste coprono la superficie fogliare molto meglio di goccioline neutre.
4. Una altra modalità di distribuzione, utilizzabile sia in serra, sia in pieno campo, è quella di utilizzare l'impianto **fertirriguo**.

- **Valutazione dei rischi di esposizione ai prodotti fitosanitari**

Ogni imprenditore, compreso l'imprenditore agricolo, ha l'obbligo, ai sensi del DL 626/94, di redigere un piano aziendale di prevenzione dei rischi, composto essenzialmente di due parti: la valutazione dei rischi e le misure per ridurre o eliminare i rischi. Nel redigere tale piano di prevenzione, si deve tener conto anche del rischio derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari.

La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro (anche di quello delle aziende familiari, se hanno dipendenti anche a tempo determinato) e, quando è prevista la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, deve essere effettuata con l'ausilio del "medico competente" (spetta al datore di lavoro nominarlo), oltre che con il rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, quando questa funzione non è svolta direttamente dal datore di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 626/94 per le aziende agrarie che occupano fino a un numero massimo di 10 dipendenti fissi e previa consultazione del "Rappresentante della sicurezza". La sorveglianza sanitaria obbligatoria in agricoltura, anche per la esposizione a prodotti fitosanitari, è richiesta dalla contrattazione di lavoro collettiva e, più specificatamente, dai contratti integrativi provinciali, oltre che dal D.Lgs. 277/91 nei casi di lavoratori esposti al rumore.



Per valutare il rischio conseguente l'impiego di prodotti fitosanitari, dovranno essere presi in esame i fattori di rischio che entrano in gioco in questo lavoro, quali:

1. Eventuali conseguenze di incauta manipolazione dei preparati commerciali impiegati e conseguenti rischi evidenziati in etichetta, con i simboli di pericolo specificati e con le frasi di rischio.
2. la contaminazione accidentale conseguente a una mancata custodia dei p.f.;
3. la contaminazione dovuta a scarsa protezione durante l'intervento;
4. il rischio di incendio (peraltro di solito, basso).

Non c'è alcun "rischio biologico" nell'utilizzazione di antiparassitari biologici, poiché si tratta di microrganismi assolutamente innocui per l'uomo.

In linea di massima, nel compilare il piano di sicurezza per l'azienda basta tenere presente le misure preventive sopra elencate in fatto di norme igieniche, scelta dei mezzi tecnici, scelta dell'antiparassitario, uso di D.P.I., formazione degli addetti all'uso dei prodotti fitosanitari, stoccaggio dei p.f., smaltimento e, se del caso, renderle obbligatorie in azienda.

- **Registro dei trattamenti**

Nella realtà agricola italiana non c'è mai stato uno strumento di controllo nell'uso in azienda degli antiparassitari, cioè ognuno, una volta acquistato un qualunque formulato commerciale, ne fa l'uso agricolo che ritiene più appropriato. Nel 1988 venne emanato il DPR 236/88 che imponeva alle aziende agricole la detenzione e la compilazione del "quaderno di campagna" cioè un registro vidimato dalla USL o dall'Ufficio di registro dove si annotava carico e scarico dei presidi sanitari (così si definivano all'epoca i prodotti fitosanitari). Questa norma non è mai stata applicata a causa di continue proroghe chieste dalle organizzazioni agricole di categoria. Nell'aprile 2001 è stato pubblicato il [DPR 290](#) che impone l'uso del "registro dei trattamenti" in luogo del quaderno di campagna. Il [registro dei trattamenti](#) deve riportare solo l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari acquistati e non deve essere vidimato da alcun Ente pubblico. Si deve annotare: data del trattamento, coltura, estensione, fase fenologica della coltura, avversità, nome del prodotto fitosanitario e quantità utilizzata. Nel DPR 290 non è chiaro se l'obbligo di annotazione riguarda solo i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici, nocivi o se riguarda tutti i prodotti fitosanitari.



- **il patentino**

Si tratta di una autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari molto tossici, nocivi. Viene rilasciato dagli organi competenti solo dopo la frequenza di un apposito corso, nel quale vengono esposti i concetti fondamentali per una utilizzazione razionale dei prodotti fitosanitari. Nella Regione Toscana il rilascio del patentino è di competenza delle province. Pertanto chi vuole conseguire il **rilascio** dell'autorizzazione all'acquisto (cioè il patentino) deve fare domanda alla provincia di appartenenza e seguire un corso con colloquio finale, che accerti la preparazione del candidato. Per chi è già in possesso del patentino c'è l'obbligo del **rinnovo** ogni cinque anni. Tale rinnovo è subordinato a un corso di aggiornamento, che si può frequentare dopo aver fatto domanda alla Provincia di competenza. Nell'acquistare un prodotto fitosanitario molto tossico, nocivo, il rivenditore rilascia all'agricoltore un apposito modulo sul quale viene annotato il numero del patentino di chi acquista e che, firmando, si assume la responsabilità dell'uso di quel prodotto fitosanitario.

- **Come leggere l'etichetta**

Leggere attentamente l'etichetta è estremamente importante, in assenza di ciò non si può dire che usiamo i prodotti fitosanitari in modo razionale. L'etichetta apposta sulle confezioni dei prodotti fitosanitari fornisce una serie di indicazioni sia di tipo tecnico-funzionale, sia di tipo normativo sull'utilizzazione a norma di legge.

1. composizione: principio attivo e percentuale di questo nel formulato commerciale. Va detto che con lo stesso principio attivo vi sono diversi formulati commerciali che differiscono solo per la diversa percentuale e da questo possono derivare anche diverse indicazioni di legge per il loro uso.
2. autorizzazione: qual è il provvedimento legislativo che ne permette l'utilizzazione in Italia e in quali colture ne è autorizzato l'uso.
3. dosi di utilizzazione.
4. caratteristiche funzionali
5. caratteristiche intrinseche
6. eventuali divieti (per esempio divieto di impiego in serra)
7. fitotossicità
8. effetti sull'ambiente
9. informazioni per il medico

Per **Prodotti Fitosanitari** si intendono:

□ **le sostanze attive ed i preparati** contenenti una o più sostanze attive, presenti nella forma in cui sono fornite all'utilizzatore e destinate a:

- proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o a prevenire gli effetti dannosi da essi determinati;
- favorire o regolare i processi vitali dei vegetali (*con esclusione dei fertilizzanti*);



- conservare i prodotti vegetali, (*ad esclusione dei conservanti disciplinanti da particolari disposizioni*);
- eliminare le piante indesiderate;
- eliminare parti di vegetali, frenare ed evitare un loro indesiderato accrescimento.

□ i **coadiuvanti** di prodotti fitosanitari destinati ad essere impiegati come *bagnanti ed emulsionanti*, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti fitosanitari e i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

L'esigenza di salvaguardare le produzioni colturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, ha portato a considerare pressoché inevitabile l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, che devono essere distribuiti in ben precisi periodi di sviluppo dei vegetali.

La consapevolezza della loro pericolosità, sia nei confronti delle persone che a livello ambientale, ha però portato ad una regolamentazione sempre più severa di tutte le fasi connesse alla loro produzione, distribuzione ed utilizzo, a partire dall'obbligatorietà del patentino, che mira a responsabilizzare l'acquirente, istruendolo sulle corrette modalità della loro gestione. L'uso indiscriminato ed eccessivo di tali prodotti è stato limitato con provvedimenti mirati (*es: supporto all'adozione della lotta biologica/integrata*) o addirittura da divieti assoluti (*es: messa al bando del DDT*).

Tra i prodotti fitosanitari - spesso sono definiti meno propriamente "pesticidi" - ci sono in base all'attività svolta, antiparassitari, diserbanti, fisiofarmaci, fitoregolatori, repellenti.

Intervallo di sicurezza: è il numero minimo di giorni che deve trascorrere tra la data in cui si esegue il trattamento e quella della raccolta dei prodotti o, per le derrate immagazzinate, quella della loro commercializzazione;

Tempo di rientro: Tempo da attendere prima di rientrare in aree trattate senza dispositivi di protezione individuale;

LMR: è il limite massimo di residuo delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, espresso in parti per milione o in mg/kg, tollerato nei prodotti destinati alla alimentazione.

Si ricordi che anche un **coadiuvante** di prodotti fitosanitari se classificato in una delle tre categorie "**molto tossico**", "**tossico**", "**nocivo**", è soggetto alle leggi che regolamentano l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 lettera A comma 2 i prodotti per piante ornamentali (PPO) non sono soggetti ad autorizzazione né per la vendita né per l'utilizzo.

Per la immissione in commercio, classificazione, etichettatura, l'imballaggio e la vendita dei Prodotti Fitosanitari e per il controllo ufficiale e le sanzioni valgono le disposizioni dettate dai Decreti Legislativi n. 194/1995, e n. 65/2003 e il D.P.R. 290 /2001.

Formulazione dei prodotti fitosanitari: sono commercializzati in diverse formulazioni:

per trattamenti a secco, per trattamenti liquidi, per trattamenti gassosi, per esche.

La vendita di tutti i prodotti fitosanitari e coadiuvanti, deve essere autorizzata sia dal punto di vista dell'idoneità dei locali di vendita, sia relativamente alla persona preposta alla vendita.



Classificazione ed etichettatura

A tutela degli utilizzatori devono essere riportate:

- la dicitura : “per evitare rischi per l'uomo o per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso”;
- le indicazioni idonee per la protezione individuale;
- le attività che richiedono una particolare attrezzatura di protezione.

☐ Attività collegate

- ☐ acquisto e vendita
- ☐ depositi di sostanze pericolose in azienda agricola
- ☐ preparazione
- ☐ distribuzione/utilizzo
- ☐ smaltimento residui
- ☐ gestione degli eventi accidentali

Rischi

Come per altri prodotti pericolosi, gli effetti negativi derivanti da una cattiva o impropria gestione dei prodotti fitosanitari per la salute sono principalmente riconducibili a:

- acuti letali;
- irreversibili non letali, dopo un'unica esposizione;
- cronici dopo un'esposizione ripetuta o prolungata;
- irritanti;
- sensibilizzanti

Nello specifico, l'intossicazione può avvenire per:

- ☐ **contatto**, per assorbimento di prodotto fitosanitario attraverso la pelle, soprattutto quando quest'ultima non è adeguatamente protetta da dispositivi di protezione individuale (*D.P.I.*);
- ☐ **inalazione**, con conseguente intossicazione a carico dell'apparato respiratorio dovuta a scarsa attenzione nelle pratiche e per mancanza di utilizzo di mezzi di protezione;
- ☐ **ingestione**, per l'abitudine diffusa di fumare o, peggio, di mangiare, bere, durante le operazioni senza aver adeguatamente lavato le mani.



DPI (dispositivi di protezione individuale)

I dispositivi di protezione individuali sono strumenti che servono ad evitare il contatto della soluzione antiparassitaria antiparassitaria con le vie respiratorie o digestive o con la pelle. Si riporta una breve rassegna:

1. **casco.** È il dispositivo più efficace per la protezione della testa dell'operatore; assicura un contatto pressoché nullo con la cute e protegge anche le vie respiratorie e la bocca. È concepito in modo tale che vi sia un ricambio d'aria all'interno grazie a un motorino elettrico che fa passare l'aria in ingresso su un filtro; è alimentato a pila o collegato al trattore. Si deve aver cura che ci sia un buon contatto sulle spalle e che non vi siano rotture nel punto di congiunzione fra visiera e
2. **maschera.** Protegge il volto (in tal caso si parla anche di pieno facciale) e di conseguenza evita il contatto con occhi, naso, bocca.
3. **semimaschera.** Protegge naso e bocca. È necessario utilizzare semimaschere a tenuta e provviste di filtro sostituibile; meglio scegliere semimaschere con due respiratori. È assolutamente sconsigliabile l'uso di semimaschere antipolvere.
4. **filtri.** Esistono diversi tipi di filtro in commercio. Di solito quelli usati in agricoltura sono contrassegnati con una sigla, per esempio A2P2 o A1P1 o A2P3. La lettera A indica che il filtro è efficace contro vapori organici e solventi, mentre la lettera P indica che il filtro è efficace contro polveri tossiche, fumi, nebbie; i numeri invece indicano la capacità filtrante (1 meno filtrante, 3 più filtrante). Naturalmente quelli con maggiore capacità filtrante andranno utilizzati con prodotti fitosanitari più tossici o che presentino il rischio di cancro. Vi sono poi altri tipi di filtro, meno utilizzati in agricoltura, che servono contro gas e vapori inorganici (Tipo B) e che servono nel caso in cui si debbano utilizzare acidi (per esempio se si deve acidificare l'acqua irrigua) o per l'ammoniaca (filtro tipo K). Infine esistono filtri tipo E per anidride solforosa, che di solito non trova impiego in agricoltura. In ogni caso è fondamentale sostituire i filtri secondo le indicazioni del costruttore e comunque nel caso si senta cattivo odore. Un filtro che ha accumulato più antiparassitario del dovuto, diventa una fonte di intossicazione invece che una protezione per l'operatore.
5. **occhiali.** Proteggono gli occhi nel caso in cui si utilizzi una semimaschera.
6. **stivali, guanti.** Devono essere integri e lavati, ancora indossati, dopo ogni intervento.
7. **tuta.** Questo mezzo di protezione è più importante di quanto si possa pensare, poiché le contaminazioni tramite la via cutanea sono importanti e frequenti. È sufficiente una tuta in cotone o in tyvek.c
8. **cabina pressurizzata.** Funzione con lo stesso principio illustrato per il casco, isolando l'operatore dall'aria esterna, che viene introdotta solo dopo il passaggio su tre filtri (meccanico, antipolvere, a carboni attivi).



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

LINEA GUIDA

Vigilanza su vendita, detenzione, acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari

Doc: 200/107/DP/Sian/P001/LG005

Edizione: 1

Revisione 1

Pagina di 1

Indicazioni tecniche

□ Indicazioni di carattere generale

Dal 2007 possono essere utilizzati solo formulati commerciali in regola con le nuove norme europee che riguardano la classificazione e l'etichettatura dei preparati pericolosi e che hanno comportato una classificazione di pericolo diversa per molti prodotti in commercio.

I **prodotti fitosanitari** vengono **classificati** nel seguente modo:




- **molto tossici:** contrassegnati dalla lettera **T+** e con l'immagine del **teschio**;
- **tossici:** contrassegnati dalla lettera **T** e con l'immagine del **teschio**;
- **nocivi:** contrassegnati dalla lettera **Xn** e con la **croce di S. Andrea**;
- **irritanti:** contrassegnati con la lettera **Xi** e con la **croce di S. Andrea**;
- **pericolosi per l'ambiente:** contrassegnati con la lettera **N**;
- **infiammabili/molto infiammabili:** contrassegnati con la lettera **F/F+**;
- **prodotti non classificati:** come i precedenti e **non contrassegnati** da simboli, ma riportanti la dicitura "**Attenzione manipolare con prudenza**".

I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio solo se confezionati in involucri o imballaggi chiusi non manomissibili, le cui etichette regolarmente autorizzate dal Ministero della sanità, riportano:

- il nome del formulato commerciale;
- l'attività o azione primaria esplicita dalla sostanza attiva, denominata secondo la classificazione ISO, sul bersaglio (*insetticida, fungicida, diserbante, ecc.*) ed il tipo di formulazione (*polvere bagnabile, liquido emulsionabile, ecc.*) con cui si presenta il prodotto facoltativamente accompagnato da frasi caratterizzanti il meccanismo d'azione (*sistemico, citotropico, contatto, ecc.*) nonché le colture cui è destinato e gli organismi nocivi da combattere;
- la composizione: titolo espresso in grammi di una o più sostanze attive presenti nel formulato, coformulanti (*disperdenti, bagnanti, adesivanti, ecc.*) quanto basta (*q.b.*) a 100 grammi;
- le frasi di rischio: "*nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle*", "*irritante*", "*altamente tossico*", ecc. a seconda della classe tossicologica di appartenenza.



Principali classi di pericolosità dei Prodotti Fitosanitari

Nuova classificazione	Simbolo	Vecchia classificazione
Molto tossico Tossico T		I classe
Nocivo (Xn)		II classe
Irritante (xi)		III classe IV classe
Pericolosi per l'ambiente (N)		III classe IV classe
Infiammabili molto infiammabili (F/F+)		III classe IV classe
Non classificato	“Attenzione manipolare con prudenza”	III classe IV classe



☐ Indicazioni di carattere specifico

☐ Acquisto e vendita

Poiché esistono vincoli particolari per la vendita dei prodotti fitosanitari, essi possono essere acquistati esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.

Anche se si è maggiorenni, per il primo rilascio dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari (***non è necessario per tutti i prodotti chimici impiegati in agricoltura, ma solo per i preparati molto tossici, tossici e nocivi***), è indispensabile ottenere il rilascio del patentino, la cui validità è di 5 anni e va rinnovato presentando domanda all'Assessorato Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di residenza e sostenendo uno specifico Corso di aggiornamento, al termine del quale è prevista una verifica.

Il titolare dell'esercizio di vendita è tenuto a compilare le schede informative (vedi allegati) e ad inviarle all'Autorità Regionale competente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il comma 3 dell'art 42 prevede la conservazione in azienda da parte degli acquirenti e degli utilizzatori di un registro dei trattamenti in cui siano riportati cronologicamente i trattamenti eseguiti su ciascuna coltura, effettuati nel corso della stagione di coltivazione indicando i prodotti utilizzati e coadiuvanti.

Questo registro dovrà essere tenuto in Azienda e conservato almeno un anno.

L'acquisto comporta la responsabilità del corretto uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, rimane quindi in carico di chi li ha acquistati anche la responsabilità per l'idonea conservazione ed il corretto impiego del prodotto.

Il titolare del patentino non può né rivendere né regalare ad altre persone prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.

Non acquistare, in nessun caso, i prodotti fitosanitari in confezioni che risultino non sigillate o non originali, neppure se il rivenditore ne garantisce la provenienza.

Non lasciate mai in deposito, neppure su richiesta, il patentino al rivenditore: oltreché all'acquisto dei prodotti fitosanitari, il patentino è un documento personale necessario anche al trasporto ed alla detenzione.

☐ Depositi di sostanze pericolose in azienda agricola

- ☐ il locale di deposito deve essere ubicato lontano dai luoghi di lavoro;
- ☐ il locale di deposito deve essere in una zona che non risulti di passaggio;
- ☐ all'esterno del deposito deve essere applicato un cartellone "nozionistico" (*ossia indicante le regole da rispettare*);
- ☐ l'accesso agli estranei deve essere impedito tramite chiusura a chiave;
- ☐ i locali devono essere freschi, asciutti e sufficientemente areati;
- ☐ l'impianto elettrico deve essere verificato (*vedi: Impianti di Servizio: "Impianto Elettrico"*);
- ☐ devono essere esposti cartelli di segnalazione di pericolo;



- ☐ i presidi contrassegnati con **Molto tossico (T+)**, **Tossico T**, **Nocivo (Xn)** devono essere mantenuti entro armadi chiusi a chiave;
- devono essere disponibili scaffalature posizionate idoneamente, realizzate con materiali facilmente lavabili e ben fissate al muro o al pavimento;
- ☐ gli antiparassitari liquidi devono essere conservati inferiormente a quelli in polvere;
- ☐ i contenitori devono essere ermeticamente chiusi;
- ☐ nei locali con circolazione forzata di aria devono essere assenti altri prodotti infiammabili;
- ☐ i liquidi infiammabili devono essere detenuti su scaffalature di materiale non infiammabile;
- ☐ gli antiparassitari e tutti i prodotti pericolosi devono essere conservati nei contenitori originali;
- ☐ devono essere evitati travasi in contenitori non etichettati e/o per alimenti
- ☐ il pavimento deve essere in pendenza in modo da convogliare eventuali perdite;
- ☐ deve essere presente un pozzetto di raccolta in caso di sversamento.

Accesso controllato ai prodotti pericolosi

☐ **Trasporto e movimentazione**

- ☐ evitare il trasporto congiunto con passeggeri e derrate alimentari
- ☐ evitare la collocazione in prossimità di oggetti taglienti o acuminati;
- ☐ i contenitori più pesanti e/o con liquidi devono essere posti in basso;
- ☐ in caso di rottura di una confezione, segnalare l'avvenuto ad AUSL o ad ARPA;
- ☐ favorire le manovre dei trasportatori esterni in caso di consegne o approvvigionamenti con vettori terzi;
- ☐ in presenza di uno o più contenitori di peso eccessivo (*indicativamente > 25 kg; vedi "Movimentazione manuale carichi"*), devono essere disponibili carrelli per il trasporto;
- ☐ usare preferibilmente D.P.I. protettivi da rotture accidentali dei contenitori (*almeno i guanti*).

☐ **Preparazione**

In genere si tratta di prodotti già confezionati e pronti all'uso. Nel caso di prodotti comunque per qualche motivo pericolosi, è opportuno, caso per caso, valutare le seguenti precauzioni:

- ☐ devono essere sempre esaminate le istruzioni;
- ☐ si deve sempre prendere atto delle nozioni di prevenzione/pronto soccorso;
- ☐ la miscelazione dei prodotti deve essere condotta in ambiente aperto e ben ventilato;
- ☐ si deve prestare attenzione all'assenza di vento;
- ☐ deve essere disponibile una riserva di acqua per lavarsi in caso di necessità;
- ☐ devono essere utilizzate protezioni adeguate: tuta, guanti, stivali, maschera, occhiali;
- ☐ devono essere preventivamente calcolate le quantità necessarie per la distribuzione, al fine di evitare di dover gestire un eccesso di residui;
- ☐ devono essere evitati problemi di incompatibilità tra prodotti;



- ☐ si deve prestare molta attenzione al momento del caricamento della botte per la prevenzione incidenti: (*rischio di scivolare sui gradini, di rovesciamento dei contenitori, ecc.*).

☐ **Distribuzione/Utilizzo**

- la distribuzione dovrebbe essere effettuata da personale dotato di patentino o da altro personale adeguatamente formato (*l'acquirente originario rimane sempre responsabile di quanto potrebbe accadere*);
- rispettare le distanze di sicurezza indicate in etichetta dei prodotti e dagli eventuali regolamenti locali; la distribuzione deve essere condotta rimanendo lontani da strade, da edifici, da corpi idrici, da animali, da persone;
- devono sempre essere utilizzate protezioni adeguate (*guanti e stivali antisdrucchiolo in gomma; maschera a doppio filtro; tuta, occhiali*);
- deve essere sempre disponibile una tanica di acqua pulita sul trattore in caso di contaminazione;
- effettuare preferibilmente i trattamenti nelle ore più fresche;
- si deve prestare attenzione a non irrorare controvento;
- si deve operare indirizzando il getto dalla zona esterna a quella centrale;
- devono essere segnalati all'operatore eventuali ostacoli sul campo al momento dell'irrorazione per prevenire incidenti (*rischi di rovesciamento, fossi non visibili, pendenze eccessive, ecc.*);
- al termine dell'uso, gli indumenti e i D.P.I. devono essere regolarmente lavati e riposti nel deposito;
- si deve controllare che gli indumenti e D.P.I., al termine dell'uso, non siano logorati o strappati.

Miscelazione dei prodotti pericolosi

☐ **Smaltimento residui**

- ☐ i contenitori usati devono essere regolarmente lavati al momento della preparazione;
- ☐ deve essere effettuata la raccolta differenziata dei contenitori usati;
- ☐ i residui del trattamento devono essere stoccati in magazzino in contenitori chiusi ed etichettati, per essere successivamente ridistribuiti;
- ☐ si deve rispettare il principio di non trasferire prodotti/residui tra coltivatori/contoterzisti (*l'acquirente originario rimane sempre responsabile di quanto potrebbe accadere*).

☐ **Gestione degli eventi accidentali**

In caso di intossicazione o di contatto accidentale:

- allontanare il soggetto colpito, dalla fonte di intossicazione;
- verificare sull'etichetta i sintomi dell'intossicazione ed i consigli terapeutici;
- non somministrare latte o altre bevande perché possono facilitare l'assorbimento della sostanza tossica;
- chiamare subito un medico o trasportarlo al più vicino ospedale;



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

LINEA GUIDA

Vigilanza su vendita, detenzione, acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari

Doc: 200/107/DP/Sian/P001/LG005

Edizione: 1

Revisione 1

Pagina di 1


- portare con sé il contenitore del prodotto utilizzato e consegnare l'etichetta (*e la relativa scheda tecnica, qualora disponibile*) al personale medico.

Indicazioni comportamentali

- l'utilizzo dei prodotti sanitari deve essere ridotto al minimo;
- a parità di efficacia, devono essere regolarmente scelti prodotti fitosanitari meno tossici;
- devono essere normalmente privilegiati prodotti in forma granulare o liquida rispetto a quelli polverulenti;
- devono essere normalmente privilegiati sistemi di distribuzione a bassa pressione;
- nel caso di utilizzo di prodotti T+, T ed Xn, deve essere acquisito il patentino di autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei fitofarmaci;
- il patentino deve essere regolarmente rinnovato (*scadenza quinquennale*);
- deve essere noto a tutti che qualsiasi fase può essere gestita dal solo titolare di patentino;
- devono essere disponibili in loco le schede di sicurezza dei prodotti acquistati;
- devono essere note procedure specifiche per la gestione di eventuali emergenze causate da uso scorretto di prodotti fitosanitari;
- devono essere rispettati i "tempi di rientro" in campo per le ulteriori lavorazioni e per l'accesso del bestiame nell'area a pascolo;
- devono essere rispettati i "tempi di carenza" per l'immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo;
- non lasciare prodotti fitosanitari in confezioni diverse da quella originale; in caso di necessità (*situazione di emergenza*), contrassegnare le confezioni con evidenti simboli di pericolo e segregare i contenitori;
- non lasciare prodotti fitosanitari fuori dal luogo adibito alla loro conservazione, che dovrà essere chiuso a chiave ed il cui accesso sarà consentito solo a coloro che sono in possesso di patentino;
- non manipolare prodotti fitosanitari senza l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (*D.P.I.*);
- lavare sempre gli indumenti, D.P.I. e mani dopo l'utilizzo di prodotti pericolosi.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

			
Guanti di protezione obbligatoria	Protezione obbligatoria delle vie respiratorie	Calzatura sicurezza obbligatoria	Protezione obbligatoria del corpo

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs del 09/04/2008 n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 27/04/55 n. 547	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (ABROGATO)
D.P.R. 19/03/56 n. 303	Norme sull'igiene del lavoro. (ABROGATO)
D.P.R. 223/1988	Attuazione delle direttive CEE 78/631 e 81/291. (ABROGATO)
D.P.R. 23/04/2001 n. 290	Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (<i>n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997</i>). (ABROGATO)
Circolare Ministero della Sanità 30/04/93 n. 15	Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari.
D.Lgs 03/02/1997 n. 52	Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
D.Lgs 25/02/2000 n. 174	Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi.
D.Lgs 02/02/2002 n. 25	Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.



Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30/10/2002	Modalità applicative dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/01, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
D.Lgs 14/03/2003 n. 65	Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Decreto 21/07/2003 Ministeriale	Attuazione della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11/09/2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari.
Decreto 22/07/2003 Ministeriale	Recepimento della direttiva 2002/79/Ce, della direttiva 2002/97/Ce, della direttiva 2002/100/Ce e aggiornamento del Dm 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.
Decreto 23/07/2003 Ministeriale	Relativo ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale.
Decreto del Ministero della Salute 27/08/2004	Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
Decreto 20/04/2006 Ministeriale	Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni	Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (ABROGATO)
D.Lgs 23/04/2001 n. 190	Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (ABROGATO)



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

LINEA GUIDA

Vigilanza su vendita, detenzione, acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari

Doc: 200/107/DP/Sian/P001/LG005
Edizione: 1
Revisione 1
Pagina di 1

D.Lgs 17/03/1995 n. 194		Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e ss.mm. (ABROGATO)
Decreto 19/05/2000	Ministeriale	Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. (ABROGATO)
Decreto 03/01/2001	Ministeriale	Aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. (ABROGATO)

N.B.: Prendere attenta visione di eventuali regolamenti locali in materia e di provvedimenti normativi restrittivi riguardanti lo specifico principio attivo utilizzato.

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Dott. G. M. Vinci
(Il Direttore del Servizio)